



Prot. n° 1019/1° Sett.



Il Prefetto della Provincia di Livorno

VISTA la istanza prodotta dalla Soc. Rosen Rosignano Energia S.p.A. con sede in Rosignano Solvay - Livorno, Via Piave n° 6, intesa ad ottenere la autorizzazione per la installazione e gestione di un deposito di oli minerali per uso industriale ubicato in Rosignano M.mo, nell'ambito dello stabilimento della Solvay S.A., della capacità complessiva di mc 211, costituito come segue:

- n° 1 serb. int. da mc 146 per gasolio combustione 0,05 di zolfo;
- n° 1 serb. f.t. da mc 65 per gasolio combustione;

CONSIDERATO:

- che la medesima società esercisce nel Comune di Rosignano M.mo, nell'ambito dello stabilimento della Solvay S.A. una Centrale di Cogenerazione per la produzione di energia elettrica per uso commerciale;
- che nella stessa Centrale, nel ciclo di produzione vengono utilizzati come combustibili gas metano ed in casi di assoluta emergenza gasolio da riscaldamento;
- che il suddetto gasolio sarà stoccato in un serbatoio da mc 5000 di proprietà della Solvay S.A. e da questa locata alla medesima Soc. Rosen Rosignano Energia S.p.A., come autorizzato dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con nota n° 980290 del 23.5.1997;
- che per il travaso del prodotto nel serbatoio da mc 5000 sarà utilizzato un serbatoio interrato da mc 146 e che, come serbatoio polmone prima dell'utilizzo in turbina, verrà utilizzato un serbatoio verticale da mc 65, entrambi oggetto della richiesta concessione;

VISTI i pareri favorevoli espressi al riguardo dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota n° 5170 del 2.6.1997, dal Comune di Rosignano M.mo con nota n° 20047 del 18.7.1997 e dal locale U.T.F. con nota n° 15009 del 25.7.1997;

VISTI il R.D.L. 2.11.1933, n° 1741, il R.D. 20.7.1934 n° 1303 e la L. 7.5.1965, n° 460;

DECRETA

La Soc. Rosen Rosignano Energia S.p.A. sopra generalizzata, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Kenis Eric è autorizzata ad installare e gestire, per la durata di venti anni, nell'ambito dello stabilimento della Solvay S.A. di Rosignano Solvay, un deposito di oli minerali per uso

./..



Il Prefetto della Provincia di Livorno

industriale, per una capacità totale di m 211 come da planimetria e relazione tecnica facente parte integrante del presente provvedimento che a lavori ultimati sarà così costituito:

- n° 1 serb. int. da mc 146 per gasolio combustione 0,05 di zolfo;
- n° 1 serb. f.t. da mc 65 per gasolio combustione.

L'esercizio del deposito è subordinato alle risultanze favorevoli del collaudo effettuato dalla Commissione di cui all'art. 3 della L. 7.5.1965, n° 460, composta dal Prefetto di Livorno o suo delegato, che la presiede, dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno, dal Dirigente U.T.F. di Livorno e dal Sindaco del Comune di Rosignano M.mo o loro delegati.

Il legale rappresentante della Società concessionaria è tenuto alla rigorosa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:

- a) Poiché il deposito insiste entro l'area dello stabilimento Solvay, è necessario che lo stesso sia opportunamente indicato e separato con apposita recinzione.

- b) Ogni serbatoio dovrà essere attrezzato di bocchelli idonei per poter effettuare le misure di capacità ed il prelievo di campioni e dovrà essere dotato di organi di manovra che ne consentano l'eventuale sezionamento dal resto del deposito.

- c) Tutti i serbatoi dovranno essere predisposti per il suggellamento.

- d) La concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Ditta concessionaria e pertanto l'Amministrazione concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che, dall'esecuzione dell'impianto e dall'esercizio del deposito, potessero comunque derivare a terzi.

- e) Alla Ditta concessionaria è, inoltre, fatto obbligo di attenersi a tutte le norme e condizioni contenute negli artt. 12 e 13 del R.D.L. 2.11.1933, n° 1741, ed in modo particolare, di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

- f) La gestione del deposito, oggetto della concessione, sarà esercitata dalla stessa Ditta. Sono vietati le subconcessioni ed il trapasso ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione e dell'esercizio di essa, senza preventivo esame e consenso della Prefettura.



Il Prefetto della Provincia di Livorno

- g) La Prefettura si riserva piena facoltà di revocare la concessione in qualsiasi tempo, dietro preavviso, nonché di modificare e di imporre altre condizioni senza che la Ditta concessionaria possa avere diritto ad un indennizzo.
- h) Il controllo dell'osservanza delle clausole contenute nel decreto e delle norme di legge vigenti, è demandato ai funzionari incaricati ai sensi dell'art. 36 del R.D. 20.7.1934, n° 1303.
- i) L'eventuale intenzione di rimuovere il deposito dovrà essere comunicata, a cura della Ditta concessionaria, alla Prefettura.

Il legale rappresentante della ditta concessionaria dovrà promuovere apposita richiesta di collaudo a questa Prefettura unitamente alla formale dichiarazione di piena e completa accettazione delle clausole e condizioni contenute nella presente concessione.

Livorno, 29.7.1997

Jr. Il Prefetto
De Martino

ZA/mc
solvay



PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

IL COLLAUDO È STATAE EFFETTUATO
(Angela Zuccheti)

[Handwritten signature]